

Del. C.C. n° 17 del 30/06/2015

OGGETTO: "Approvazione delle aliquote delle imposte IUC."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del Decreto legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214 /2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione dell'Imposta municipale propria;

Vista la Legge n. 147/2013 (Legge Finanziaria per il 2014) la quale ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);

Dato atto che la IUC è composta dalle seguenti tre distinte entrate, la prima attinente al possesso di immobili, la seconda e la terza attinenti alla fruizione dei servizi comunali:

-) la succitata imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
-) il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
-) la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Atteso che nel corso della presente seduta sono state approvate le deliberazioni che hanno sostituito la TARI con la tariffa corrispettiva prevista dall'art. 1, comma 668 della L. n. 147/2013;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC, come modificato con deliberazione approvata durante la presente seduta;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti l'art. 14, comma 42 della Legge regionale n. 27/2014 (Finanziaria 2015) e il Decreto n. 836/Aal del 18.5.2015 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, in forza dei quali gli enti locali della regione devono deliberare il bilancio di previsione 2015 entro il 31.07.2015;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che in base all'art. 1, commi 640 e 677 della L. 147/2013 l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e le altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Ritenuto prioritario uniformarsi nella determinazione delle aliquote dei tributi locali ai seguenti principi:

- evitare per quanto possibile di aggravare il carico tributario sulle abitazioni principali;
- semplificare per quanto possibile gli adempimenti per i cittadini e gli utenti in generale, anche per una sollecita ed efficace azione di controllo;

Vista la deliberazione consiliare n. 22 del 21.7.2014, che ha stabilito per l'anno 2014 le aliquote e tariffe per l'Imposta Unica Comunale come di seguito specificato:

IMU - Imposta Municipale Propria

- 0,2 per cento l'aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3- bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- 0,4 per cento l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7);
- 0,76 per cento l'aliquota base per tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie sopra esposte;
TASI - Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili: 0,1 per cento;
approvando altresì, per l'annualità 2014, la detrazione IMU per le abitazioni principali e per le relative pertinenze nella misura di euro 200,00 e la detrazione TASI per le abitazioni principali e per le relative pertinenze nella misura di euro 20,00;

Vista la deliberazione giuntale n. 22 del 22.4.2015, che ha stabilito di proporre al Consiglio comunale il mantenimento per l'anno 2015 delle aliquote e detrazioni dell'IMU e della TASI disposte con la succitata deliberazione consiliare n. 22/2014;

Visti l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011 e l'art. 1, comma 688 della L. n. 147/2013 i quali prevedono che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU e della TASI debbano essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, e che l'efficacia delle deliberazioni decorra dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Uditi:

l'illustrazione del Vice-Sindaco, che sottolinea lo sforzo di non aggravare il carico tributario sulla popolazione;

il Consigliere Elisa Zamolo, che rammenta come l'anno precedente, in sede di Commissione Regolamenti, si fosse rinviata una decisione sul problema dell'imposizione sugli immobili di Portis Vecchio, indicando in un anno circa il tempo necessario per ottenere i necessari approfondimenti, e chiede se allo stato attuale sia dunque matura una decisione sul problema;

il Vice-Sindaco, che risponde che non sono ancora disponibili i dati per una simulazione su come affrontare il problema, e a domanda dello stesso Consigliere Zamolo se saranno disponibili l'anno prossimo, dice che verosimilmente lo saranno;

il Consigliere Paola Fontanini, che ricorda l'ulteriore riduzione della rendita catastale su cui calcolare le imposte sugli immobili del centro storico, derivante da norme statali, e si dice sorpresa che non se ne sia fatto cenno; a tale riguardo il Vice-Sindaco conferma l'esistenza di una norma che riduce la rendita catastale di tali immobili, al fine del calcolo di IMU e TASI, precisando che si tratta di una norma statale su cui il Comune non interviene;

il Consigliere Zamolo, che annuncia il voto contrario della minoranza per la mancata soluzione del problema di Portis Vecchio;

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Federico Di Bernardo, Fadi, Fontanini, Zamolo), astenuti n. // su n. 12 presenti,

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2015 le aliquote e tariffe per l'Imposta Unica Comunale come di seguito specificato:

IMU - Imposta Municipale Propria

- 0,2 per cento l'aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3- bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- 0,4 per cento l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7);

- 0,76 per cento l'aliquota base per tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie sopra esposte;

TASI - Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili: 0,1 per cento

2. di approvare, per l'annualità 2015, la detrazione IMU per le abitazioni principali e per le relative pertinenze nella misura di euro 200,00;

3. di approvare, per l'annualità 2015, la detrazione TASI per le abitazioni principali e per le relative pertinenze nella misura di euro 20,00;

4. di dare atto che le aliquote, detrazioni e tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015;

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini indicato dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e art. 1, comma 688 della L. n. 147/2013, con le modalità richiamate nelle premesse.

6. di dichiarare, attesa l'urgenza, con votazione separata con l'esito di favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Federico Di Bernardo, Fadi, Fontanini, Zamolo), astenuti n. // su n. 12 presenti, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. 21/03, come sostituito dall'art. 17, c. 12, lett. a), della L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata la maggioranza dei componenti l'organo deliberante.